

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 183 DD. 17/10/2014

Oggetto: acquisto asciugatrice per scuola dell'infanzia GB1. Affidò della fornitura alla ditta Professional Line di Lavis. CIG ZD3114B3EE

IL DIRETTORE

Considerato che preso la cucina della Scuola dell'Infanzia GB1 è presente un'asciugatrice Miele modello Meteor 620;

acquisita la mail dd. 8 settembre 2014 da parte della ditta Service Center s.n.c. di Mattarello dalla quale si evince che a seguito di un intervento tecnico sull'asciugatrice in esame è stata riscontrata la precarietà delle condizioni generali della macchina, il deterioramento delle schede elettroniche e delle guarnizioni al punto che la riparazione non è più conveniente;

preso atto, quindi, che è necessario provvedere all'acquisto di un'asciugatrice nuova;

richiamata la nota prot. n. 5362 dd. 14 ottobre 2014 con la quale, attraverso la piattaforma d'acquisti MEPAT è stata formulata una richiesta di preventivo alla ditta Professional Line, Piazza Grazioli n. 10, 38015 Lavis;

preso atto che in data odierna la procedura telematica è stata conclusa con l'aggiudicazione a favore della ditta Professional Line, Piazza Grazioli n. 10, 38015 Lavis, P. IVA 01622050225 che ha offerto un'asciugatrice avente le caratteristiche richieste nella nota di invito ad offrire per l'importo di € 1.195,00 oltre IVA e ritenutolo congruo;

preso atto che per la copertura integrale di tale spesa è stata presentata domanda di finanziamento provinciale per arredi e attrezzature urgenti anno 2014;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di far proprio l'esito della procedura telematica tramite MEPAT attivata per l'acquisto di un'asciugatrice nuova per la scuola dell'infanzia GB1;
- di affidare, pertanto, alla ditta Professional Line, con sede in Piazza Grazioli n. 10, 38015 Lavis, P. IVA 01622050225 la fornitura e la consegna un'asciugatrice Miele pompa di calore display digitale a condensazione mod. TKB450WP per la scuola dell'Infanzia GB1 come da offerta presentata attraverso la piattaforma d'acquisti MEPAT per un importo di € 1.195,00.= oltre IVA, trasporto, installazione, collaudo inclusi;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante la procedura telematica su indicata;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- di dare atto che per la copertura di tale spesa, come sopra specificata, è stata presentata domanda di finanziamento provinciale per arredi e attrezzature urgenti anno 2014;
- di dare atto comunque che la spesa sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2014.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 5411



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -